

Agenzia di Roma 63J

Prot. n. DG/273/2016/IPR/U

Spett.le F.I.M.M.G. c.a. dott. Giacomo Milillo

Spett.le E.N.P.A.M. c.a. dott. Alberto Oliveti

e. p. c. Generali Italia SpA Uffici preposti

OO. SS. contraenti di polizza c. a. legali rappresentanti

LORO SEDI

Roma, lì 8 settembre 2016

Ogg.: riscontro nota raccomandata A/R, pervenuta in data 8 settembre 2016, prot. n. GM/2016/468.

La presente riscontra la nota di codesta Federazione, come meglio evidenziata in oggetto.

Preso atto dei contenuti di detta nota, nel merito si specifica quanto segue.

Si informa, a ogni effetto di legge che, a far data dal 4 agosto 2016, la scrivente ha trasmesso alla Direzione di Compagnia, tutte le liquidazioni dei sinistri ferme per mancata correttezza amministrativa. Ciò a seguito di una nota dell'IVASS che, ancorché conforti la Compagnia sull'iter svolto in ossequio del normativo delle polizze n. 81301025 e n. 81302066, ha rappresentato che: "quanto previsto dall'art. A4 in ordine al diritto della Società di controllare il regolare versamento dei premi prima di procedere alla liquidazione del sinistro attraverso la richiesta dell'invio da parte delle AASSLL di un elenco aggiornato, può comportare un rallentamento nella liquidazione a prescindere dalla volontà dell'assicurato".

Agenzia di Roma 63J – Sede Operativa ed Amministrativa – Via delle Montagne Rocciose, 58 – cap 00144 Roma (RM) – pec:serviziomalattiamedici@pec.it







Sulla base di tale disposizione, quindi, sono stati trasmessi 111 mandati di pagamento al liquidatore che, a quanto ci è dato sapere, non essendo stato mosso alcun rilievo, sono stati tutti liquidati. Pertanto, nessun sinistro tra quelli della fattispecie evidenziata risulta ancora da liquidare. **Di ciò, peraltro, è stato dato il dovuto riscontro all'IVASS.**

In tale contesto sembra utile evidenziare che l'Ente nazionale di previdenza (ENPAM) è assolutamente estraneo alla vicenda che vede quell'Istituzione completamente priva di responsabilità alcuna giacché, peraltro, non è (né lo è mai stata) soggetto contraente delle polizze di che trattasi che, giova rammentarlo, vedono come unico contraente l'insieme dei sindacati firmatari dell'ACN di categoria.

In altre parole, si vuole sottolineare come, la scrivente ha semplicemente ottemperato alle disposizioni contenute nei normativi delle due polizze, che scaturiscono da un confronto tra sindacati (tra cui la FIMMG) e Compagnia assicuratrice. Ciò, compresa la norma che codesta Federazione considera, ora: "pretestuosa e illegittima". Si tenga in considerazione il fatto che lo stesso Istituto di vigilanza non considera la norma, contenuta nell'art. A4, pretestuosa o addirittura illegittima, bensì legittima! Difatti, tra l'altro, nella richiamata nota IVASS, lo stesso Istituto ritiene che la questione si inquadra in ordine: "al diritto della Società di controllare il regolare versamento dei premi prima di procedere alla liquidazione del sinistro attraverso la richiesta dell'invio da parte dell'ASL di un elenco aggiornato". In buona sostanza, quindi, ciò che rileva l'IVASS è semplicemente il non far pesare i tempi della liquidazione sugli assicurati e non già l'illegittimità della norma in ordine al diritto della Compagnia di verificare la correttezza amministrativa in relazione ai versamenti effettuati dalle AASSLL.

Tant'è che consiglia di: "valutare la possibile revisione della clausola che prevede l'onere in capo agli assicurati". Cioè della sola parte in cui si sospende la liquidazione in attesa della verifica.

Nella certezza di aver chiarito ogni dubbio, si porgono cordiali saluti.

Generali Italia Spa – Ag63J – Servizio malattia medici





Fax 041 94290

